a misura del bisogno a secondo l'arte richiede e con la debita esattezza. I ripari nel termine di legge, s'intendono a carico dei gabellanti, ove però tali ripari saranno derivati o accresciuti per causa e colpa del gabelloto in questo caso restano a suo carico. Se nel corso dell'arredamento sia necessario qualche riparo che debba essere eseguito dai gabellanti resta obbligato il fittuario di darne avviso per atto uscerile al loro Commissionato locale, e se il danno, trascurando ciò avvenuta, sarà responsabile verso i gabellanti di tutte le conseguenze derivanti da questo fatto.

Articolo Decimo

È proibito al gabelloto ripostare paglia, fieno ed altre materie di tale sorta compustibile nel fabbricato in esso terra esistente.

Articolo Undecimo

Nel corso della gabella il solo dazio fondiario dovuto allo Stato nella cifra ch'è e sarà ed altri dazii che lo Stato medesimo possa imporre sulla proprietà, restano a peso dei gabellanti. Tutti altri dazii,

pesi, sopratasse od altro imposte od a imporsi di qualunque siasi natura, che non gravano sulla proprietà, saranno a carico del gabelloto.

Articolo Dodicesimo

Tutte le miniere, zolfare, che per avventura possano rinvenirsi nelle terre gabellate restano a conto esclusivo dei gabellanti, nè il gabelloto potrà impedire che il proprietario faccia i tentativi occorrenti al rinvenimento di tali miniere ed alla estirpazione, manipulazione e trasporto del minerale, nè pretendere per ciò compenso alcuno; avrà solo diritto di avere beneficato la rata in proporzione dell'estaglio di quella terra che sarà addetta all'uso delle miniere, che si possa rinvenire.

Articolo Tredicesimo

Resta proibito il gabelloto di potere seminare attorno al fabbricato e bevaio, non chi vicino le case e corsi d'acqua, dovendo lasciare metri quattro e centimetri quindici, pari a canne due libere, onde non soffrano danno verun